

**FAR
EXPRESS**



**CONVENZIONE FRA
L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS
Sez. Provinciale di CASERTA
E
TELEFARMA S.r.l.**

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus (di seguito indicata come Unione) – Sez. Provinciale di Caserta, con sede e domicilio fiscale in Caserta, Via Lupoli n° 40, in persona del proprio Presidente sig. Giuseppe NACCA

E

la Società **Telefarma S.r.l.**, con sede legale in Frattamaggiore (Na), alla Via Michelangelo Lupoli, n. 67 C.F. e P.I. 07251831215, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Angela Sepe

PREMESSO CHE

- la società sta maturando significative esperienze nel campo della sperimentazione e della ricerca su sistemi di assistenza domiciliare alla famiglia nell'ambito sanitario;
- la società è *franchisee* del *franchisor* D.B. Service S.r.l. proprietario del marchio "FarExpress – Consegna Farmaci a Domicilio";
- la società si occupa della gestione della intera filiera di ritiro ricette e documentazione sanitarie e la relativa consegna di farmaci a domicilio;
- l'Unione, ente morale che per legge (DLCPS 1047/1947 e DPR 23.12.1978) ha il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei Ciechi e degli Ipovedenti Italiani, svolge da tempo continue iniziative di ricerca nel campo dell'autonomia e della mobilità dei non vedenti, compresa la creazione di nuovi servizi dedicati ai propri iscritti come quelli offerti dalla società;
- entrambe le parti ritengono che dalla istituenda collaborazione possa derivare un approfondimento delle conoscenze e dei servizi, con particolare riferimento

**FAR
EXPRESS**



all'accessibilità ed al miglioramento dei servizi di carattere sanitario come il ritiro della documentazione sanitaria e la consegna dei farmaci a domicilio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSA.

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.

Oggetto della collaborazione fra l'Unione e la Società è la sperimentazione e realizzazione di un servizio di ritiro della documentazione sanitaria e della consegna domiciliare dei farmaci denominato "FarExpress – Consegna Farmaci a Domicilio".

L'Unione provvederà a fornire alla società i chiarimenti necessari affinché il prodotto risponda effettivamente alle esigenze concrete dei propri iscritti, tenendo fede alle modalità operative della società successivamente indicate.

L'Unione provvederà ad informare attraverso circolare e mezzi a sua disposizione, della convenzione stipulata con la società.

La società affida in esclusiva all'Unione la realizzazione della campagna di pubblicizzazione di abbonamento al servizio denominato "FarExpress – Consegna Farmaci a Domicilio".

La Società provvederà alla produzione di tutto il materiale di supporto alla realizzazione del progetto quale modulistica contrattuale, tessere, materiale commerciale e didattico.

Le Parti si impegnano ad organizzare congiuntamente una conferenza stampa locale per ufficializzare tramite i mezzi di informazione della convenzione in essere, al fine di sensibilizzare anche l'opinione pubblica.



Art. 3. IL PROGETTO.

Da una recente analisi è stato evidenziato che c'è una difficoltà per un crescente numero di famiglie e di anziani ad accedere ad essenziali servizi alla persona come quelli sanitari.

La società prevede come Mission aziendale la qualificazione e la salvaguardia dei servizi sociali e civili per facilitarne la loro accessibilità alle famiglie, alle persone con handicap e/o anziane, sole o in momentanea difficoltà.

In particolare, il servizio si rivolge a quei soggetti che si trovino in una situazione di difficoltà, anche provvisoria, tale da compromettere e/o ostacolare la loro mobilità e/o la loro capacità di spostamento.

Il progetto si propone quindi di individuare ed applicare una nuova metodologia di assistenza sanitaria, economicamente vantaggiosa e sostenibile, tesa a fornire un servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

Da un attento e complesso studio di mercato, si è verificato che i farmaci rappresentano un bene di primissima necessità ma, viste le oggettive difficoltà nell'ottenimento degli stessi, si è reso necessario organizzare un servizio domiciliare capillare volto a soddisfare questa esigenza.

Il progetto non si pone in competizione con le attività delle farmacie dei comuni in cui si realizza l'iniziativa ma punta proprio sulla loro collaborazione attiva.

Il nostro servizio ben si accosta alle esigenze degli iscritti all'Unione perché soddisfa una reale esigenza delle famiglie Italiane.

Art. 4. OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO.

Il progetto sperimenta, quindi, un servizio di "Consegna domiciliare dei farmaci" e si avvale del protagonismo dei soggetti sopra individuati, le cui funzioni e compiti possono essere indicati nei punti seguenti:

1. Il soggetto sottoscrive un contratto di abbonamento all'interno del quale delega la società ad operare in suo nome e per suo conto e sottoscrive



l'autorizzazione alla gestione dei dati sensibili; in questo modo vengono soddisfatte le principali indicazioni di legge;

2. Il soggetto rilascia all'atto della sottoscrizione contrattuale copia del tesserino sanitario per lo scarico fiscale;

3. Viene quindi rilasciata una tessera per l'utilizzo dei servizi con numero progressivo univoco di identificazione;

4. Da quel momento il tesserato potrà chiamare il numero verde per l'ottenimento dei servizi di cui ha bisogno;

5. Ottenuta la richiesta del cliente, la centrale operativa contatta il medico di base dell'assistito chiedendo la compilazione della documentazione sanitaria;

6. Al medico di base competerà la compilazione della documentazione sanitaria necessaria al cliente che successivamente sarà inserita in una apposita cassetta postale data in gestione al medico dalla nostra struttura;

7. Il personale incaricato ritirerà quotidianamente dalle cassette le documentazioni sanitarie e le porterà alla farmacia indicata dal cliente;

8. Il farmacista provvederà ad inserire i medicinali prescritti in un apposito contenitore con gli estremi dell'utente e provvederà, inoltre, a calcolare il valore dell'eventuale ticket o altro onere a suo carico;

9. Il personale incaricato prenderà in custodia dal farmacista il contenitore con le medicine e provvederà alla consegna all'intestatario o a un parente o ad altro soggetto comunque identificato, secondo il codice di urgenza richiesto, ritirando l'eventuale somma dovuta a titolo di ticket e le spese di consegna.

Tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto dovranno impegnarsi al rispetto della normativa vigente per la consegna dei farmaci e nel rispetto della tutela della privacy di ogni cittadino.

Art. 5. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E CONSEGNA DOMICILIARE.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la società riceve le richieste dei clienti e contatta i medici di base del tesserato negli orari di



ricevimento degli stessi chiedendo loro la preparazione della ricetta medica che successivamente verrà inserita nella apposita cassetta in dotazione allo studio.

Ritirate le ricette, gli addetti si recheranno in farmacia per il reperimento dei farmaci.

Successivamente gli stessi addetti si recheranno presso il domicilio del cliente per la consegna.

Le consegne verranno effettuate a seconda del codice di urgenza indicato dal cliente.

Non verranno effettuate consegne immediate dovendo essere, le stesse, sempre programmate.

Non si evadranno richieste urgenti o in orari diversi da quelli stabiliti, a meno di decisione della società che potrà farsi pagare una maggiorazione rispetto al listino.

Art. 6. LISTINO CONSEGNE.

Codice Rosso :

Consegna d'urgenza entro sei ore dall'ottenimento della ricetta medica dal Medico di Base; Costo € 3,00 (Euro Tre/00);

Codice Giallo :

Consegna entro le 12 h dall'ottenimento della ricetta medica dal Medico di Base;

Costo € 2,50 (Euro Due e cinquanta centesimi/00);

Codice Verde :

Consegna entro le 24 h dall'ottenimento della ricetta medica dal Medico di Base;

Costo € 1,50 (Euro Uno e cinquanta centesimi/00);

Art. 7. DURATA DELLE ATTIVITÀ.

OMISSIS

**FAR
EXPRESS**



Art. 8. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ.

Ciascuna parte svolgerà con le proprie risorse le attività di competenza, secondo modalità da concordarsi e senza oneri aggiuntivi per i singoli firmatari.

OMISSIS

Art. 9. SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Resta inteso che le Parti si scambieranno ogni informazione relativa a quanto di pertinenza della presente convenzione, programmando, di comune accordo, periodici incontri di staff e comunicazioni ai domicili indicati.

Art. 10. CONOSCENZE E BREVETTI.

La società, per tutta la durata della presente convenzione, metterà a disposizione dell'Unione tutti i suoi brevetti e tutto il suo Know how per garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni e migliorare la capacità dell'Unione a gestire tutti i servizi offerti dalla società.

Art. 11. CONDIZIONI E DISTRIBUZIONE.

La società si impegna a mettere a disposizione degli iscritti all'Unione tutti i propri servizi secondo il proprio know how già consolidato e attraverso il proprio organico aziendale.

La società metterà a disposizione dell'Unione un numero verde dove gli iscritti al servizio "FarExpress – Consegna Farmaci a Domicilio" potranno richiedere i servizi.

OMISSIS

La società potrà offrire la tessera FarExpress agli iscritti UIC della zona di Aversa gratuitamente, e ad euro 30,00, per il nucleo familiare dell'iscritto, oltre I.V.A., invece che all'ordinario costo di € 35,00 oltre I.V.A.. La tessera FarExpress, identificata da un codice alfanumerico, sarà nominativa potendo, il singolo tesserato, usufruire dei servizi in essa compresi.

OMISSIS

**FAR
EXPRESS**



Art. 12. Pagamenti.

OMISSIS

Art. 13. SEGRETI AZIENDALI E COMMERCIALI.

OMISSIS

Art. 14. CESSAZIONE DELL'USO DEI MARCHI.

OMISSIS

Art. 15. ACCORDI PREGRESSI.

OMISSIS

Art. 16. DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti dalla società saranno da questi utilizzati unicamente per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.

Art. 17. FORO COMPETENTE.

OMISSIS